

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: MARAN)

Roma, 24 giugno 2014

Sul disegno di legge:

(1518) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali, approvato dalla Camera dei deputati

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il decreto-legge in conversione reca disposizioni dirette a garantire l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni della provincia di Modena interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, limitatamente a quelli già colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012;

considerato che, per i predetti territori, l'articolo 1 del decreto-legge reca disposizioni concernenti gli interventi e i poteri del Presidente della regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (relativo agli eventi sismici del 20 e il 29 maggio 2012), nonché la proroga fino al 2016 dell'incarico a Fintecna per il supporto alle attività tecnico-ingegneristiche, quantificata in 2 milioni di euro a valere sulle risorse previste dal citato decreto-legge n. 74 del 2012;

considerato che il comma 6-*bis* dell'articolo 1, prevede che gli interventi di messa in sicurezza idraulica devono integrare gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

considerato che nell'ambito degli interventi di cui al comma 7 dell'articolo 1, si prevede anche la concessione di contributi a imprese private, con particolare riguardo alle imprese agricole, per la ripresa dell'operatività delle attività economiche, in base ai danni subiti, al netto delle eventuali risarcimenti assicurativi, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5 (210 milioni di euro complessivi, per gli anni 2014 e 2015, già previsti dal citato decreto-legge n. 74 del 2012) e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

considerato inoltre che i commi 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*sexies* prevedono agevolazioni per le imprese operanti nei territori interessati dagli eventi calamitosi di cui al decreto-legge in conversione;

Al Presidente
della 13^a Commissione permanente
S E D E

ricordato che i requisiti costitutivi della nozione di aiuto di Stato, individuati dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria, possono essere così sintetizzati: a) intervento da parte dello Stato o di una sua articolazione o comunque impiego di risorse pubbliche a favore di un operatore economico che agisce in libero mercato; b) idoneità di tale intervento ad incidere sugli scambi tra Stati membri; c) idoneità dello stesso a concedere un vantaggio al suo beneficiario in modo tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza; d) dimensione dell'intervento superiore alla soglia economica minima che determina la sua configurabilità come aiuto "*de minimis*" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 (Corte costituzionale, sentenza n. 299 del 2013);

ricordato anche che la normativa europea prevede che gli aiuti alle imprese debbano essere oggetto di comunicazione alla Commissione europea ai sensi del articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, e che debba sussistere un nesso diretto tra il danno oggetto del beneficio e la calamità naturale, e tra l'entità dell'agevolazione e l'entità del danno subito dalla calamità naturale, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2 del TFUE;

richiamato al riguardo l'articolo 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), il quale stabilisce che: "Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata",

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

Alessandro Maran